

BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

aggiornamento: 22 giugno 2017

Nota: *il Bollettino delle leggi regionali curato dalla Direzione Legislazione Mercato Privato dell'Ance viene pubblicato con cadenza periodica al fine di segnalare la pubblicazione di provvedimenti normativi regionali (leggi, regolamenti, delibere) di interesse per il settore edilizio. Le schede sintetiche riportate nella prima parte del Bollettino costituiscono un approfondimento specifico solo per alcune leggi regionali di maggior rilievo riferite alle materie: governo del territorio, edilizia, tutela ambientale, semplificazioni amministrative.*

Calabria	<i>Esercizio dei poteri sostitutivi della Regione Calabria in materia urbanistica ed edilizia</i> RR n. 11 del 9/5/2017 – BUR n. 45 del 10/5/2017
In attuazione dell'art. 67 della legge urbanistica regionale n. 19/2002, comma 2, il regolamento disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia di Province e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative. In tali casi il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dirigente generale del dipartimento competente in materia di urbanistica, diffida gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni. L'istanza è formulata d'ufficio o da parte dell'interessato, previa assegnazione all'ente inadempiente di un termine per osservazioni non superiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine di diffida Giunta regionale nomina un commissario ad acta fissando il termine entro il quale deve provvedere. Tale procedimento si applica, ma solo su istanza dell'interessato, anche all'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine al rilascio del permesso di costruire.	
Campania	<i>Recepimento regolamento edilizio tipo (RET) approvato in conferenza unificata il 20 ottobre 2016</i> DGR n. 287 del 23/5/2017 – BUR n.46 del 9/6/2017
In esecuzione dell'Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 la Campania ha recepito lo schema di regolamento edilizio tipo di cui all'Allegato A), con alcune modifiche (correzione di errori materiali). I Comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi entro centottanta giorni a decorrere dalla pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. Per la fase transitoria la delibera stabilisce che gli interventi edilizi muniti di titolo edilizio efficace ed i piani urbanistici attuativi approvati alla data di pubblicazione della deliberazione potranno comunque essere realizzati in conformità al titolo medesimo. La DGR prevede altresì che all'esito dell'adeguamento del regolamento edilizio da parte dei Comuni, i procedimenti in itinere a tale data (permessi di costruire, scia, sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati e titoli ad essi assimilati) concludono il proprio iter secondo la disciplina previgente.	
Emilia Romagna	<i>Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità</i> L.R. n. 10 del 5/6/2017 – BUR n. 154 del 5/6/2017
Con questa legge la Regione Emilia-Romagna promuove la ciclabilità urbana ed extraurbana, anche alimentata da energie rinnovabili e la realizzazione di una Rete delle ciclovie regionali (RCR), integrata con le infrastrutture ed i servizi per la mobilità. L'incentivazione della ciclabilità è attuata attraverso azioni e interventi infrastrutturali di nuova realizzazione, di recupero e di riqualificazione, di moderazione del traffico, per incrementarne l'offerta, per una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace ripartizione modale degli spostamenti. L'insieme degli interventi e azioni è volto a riordinare e riqualificare, anche tramite azioni mirate di recupero, le infrastrutture ed i servizi esistenti, collegando le tratte spezzate, i singoli centri urbani, le aree peri-urbane ed extraurbane, le destinazioni del sistema turistico regionale, con attenzione alle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, producendo l'integrazione delle reti locali con la RCR e le connessioni con i sistemi di trasporto pubblico regionale e locale, nazionale ed europeo. <u>Pianificazione del sistema regionale della ciclabilità</u> Il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) individua il Sistema regionale della ciclabilità e la RCR come quadro previsionale di riferimento volto ad orientare la pianificazione e la progettualità degli enti locali. <u>Pianificazione di livello locale</u> La Città metropolitana di Bologna, le Province, i Comuni e le loro Unioni individuano, nei rispettivi strumenti di pianificazione e in raccordo con gli strumenti di pianificazione territoriale di livello superiore, la rete ciclopedonale locale dei propri territori e ne programmano i relativi interventi di valorizzazione. Le province e le aree vaste qualora costituite collaborano alle azioni dei comuni e delle unioni, in riferimento alle infrastrutture stradali da loro gestite.	

Qualora la pianificazione locale preveda di realizzare strade di nuova costruzione o interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, le piste ciclabili non realizzabili in adiacenza, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono localizzate in ambiti tali da garantire la fruibilità e la connessione funzionale delle stesse con i poli attrattori, con i nodi di interscambio del trasporto pubblico e, in generale, con i luoghi di interesse sociale, storico, culturale, enogastronomico e turistico di fruizione pubblica, nonché con la RCR e le reti extraurbane ed urbane. I comuni aggiornano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con la previsione di realizzare spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza, ad attività terziarie e produttive, nei poli attrattori nonché in tutte le strutture pubbliche.

Negli edifici di edilizia residenziale pubblica di nuova realizzazione e in quelli esistenti, ove possibile, è fatto obbligo di riservare spazi per il ricovero di biciclette per i residenti, disponibili altresì, per i visitatori, limitatamente a soste di breve durata.

Emilia Romagna	<i>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)</i> LR n. 12 del 23/6/2017 in pubblicazione sul BUR
E' stata approvata lo scorso 20 giugno la legge di riordino della disciplina edilizia che entrerà in vigore il prossimo 1 luglio. La legge, in attesa di essere pubblicata sul BUR, modifica e integra sia la LR n. 15/2013 sia la LR n. 23/2004. Il provvedimento normativo recepisce le recenti novità intervenute a livello statale in tema di conferenza di servizi e TU Edilizia. Nella prima parte della legge si segnalano: - l'ampliamento dei compiti propri dello sportello unico dell'edilizia, che deve curare tutti i rapporti tra privato e pubbliche amministrazioni sia in caso di interventi da eseguire con SCIA o con permesso di costruire, sia in caso di interventi subordinati a CILA. Lo sportello deve infatti rappresentare l'unico punto di accesso e di interlocuzione dei privati che intendono eseguire interventi di edilizia residenziale; - l'obbligo per lo sportello unico di rilasciare immediatamente una ricevuta per attestare il ricevimento di ogni pratica edilizia; - la disciplina dell'acquisizione preventiva degli atti di assenso; - la previsione che le commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio non devono valutare gli interventi minori per i quali la normativa statale richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata; - la nuova disciplina della SCIA; - un ampliamento della possibilità di usufruire del permesso di costruire in deroga per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree produttive dismesse, in deroga alle destinazioni d'uso a condizione che tale mutamento non comporti aumento della superficie coperta. Si considerano di interesse pubblico gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana nonché, in via transitoria, gli interventi di riqualificazione urbana e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per i quali è consentito richiedere il permesso in deroga qualora la pianificazione urbanistica non abbia dato attuazione all'articolo 7 ter della legge regionale n. 20 del 2000 e all'articolo 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale).	

Lazio	<i>Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016</i> DGR n. 243 del 19/5/2017 – BUR n. 43 del 30/5/2017
In esecuzione dell'Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 la Regione Lazio ha recepito lo schema di regolamento edilizio tipo. I Comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi allo Schema di regolamento tipo, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della delibera. Gli schemi dei regolamenti edilizi adottati dai Comuni saranno trasmessi alla provincia di appartenenza o alla Città Metropolitana di Roma Capitale che, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, potranno far pervenire al Comune osservazioni sulla rispondenza ai criteri generali indicati nel presente atto, proponendo eventuali modifiche. Decorso tale termine i Comuni adottano i regolamenti edilizi pronunciandosi motivatamente sulle eventuali osservazioni. Qualora i Comuni non provvedano nei centottanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. Tuttavia si prevede che per i Comuni del cratere integrazioni, i termini per l'adeguamento decorreranno dalla cessazione dello stato di emergenza. Per la fase transitoria la delibera prevede che al fine di limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere, alle domande di titolo abilitativo edilizio, anche in sanatoria, e comunque a tutti i procedimenti in corso, presentati fino alla data di adozione dei nuovi regolamenti edilizi comunali, e comunque non oltre centottanta giorni dalla pubblicazione della delibera, si applica la disciplina previgente.	

Liguria	<i>Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali</i> L.R. n. 12 del 6/6/2017 – BUR n. 7 del 7/6/2017
La legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di qualità dell'aria, in attuazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) nonché l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni ambientali. Il Titolo IV individua le autorità competenti al rilascio di autorizzazioni ambientali nell'ambito del territorio regionale. <u>La Giunta regionale:</u> a) adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazioni ambientali; b) adotta le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e i settori di attività che usufruiscono di procedure semplificate in materia di inquinamento atmosferico. <u>La Città metropolitana e le province</u> sono le autorità competenti al rilascio dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione integrata ambientale (AIA); b) autorizzazione allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali e di acque reflue urbane; c) autorizzazione agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti; d) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; e) autorizzazione alle emissioni in atmosfera; f) autorizzazione in via ordinaria di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006 per le attività di cui all'elenco dell'articolo 272 laddove non possano essere applicate le procedure semplificate; g) autorizzazione unica ambientale (AUA) con esclusione di quanto di competenza dei comuni. <u>I comuni</u> sono le autorità competenti al rilascio dei seguenti titoli abilitativi: a) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico); b) comunicazione preventiva, di cui all'articolo 112 del d.lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione e controllo degli scarichi, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del d.lgs. 152/2006;	

- d) autorizzazione generale, di cui all'articolo 272 del d.lgs. 152/2006 nei casi in cui la Regione ovvero lo Stato abbiano approvato i modelli semplificati;
- e) AUA, laddove la stessa ricomprenda le esclusive competenze comunali.

Lombardia	<i>Legge di semplificazione 2017</i> L.R. n. 15 del 26/5/2017 – BUR n. 22 del 30/5/2017 suppl.
La legge regionale sulla semplificazione 2017 apporta anche alcune modifiche e integrazioni alla legge sul governo del territorio n. 12/2005 tra cui si segnalano: • la possibilità dell'esecuzione del piano attuativo per stralci funzionali, preventivamente determinati, nel rispetto di un disegno unitario d'ambito, con salvezza dell'utilizzo del permesso di costruire convenzionato nei casi previsti dalla legge; • la previsione che, nell'ambito del recupero dei sottotetti, i Comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale, nella misura massima del 10%, anziché del 20% ; • la previsione che il recupero dei sottotetti con superficie lorda fino a 40mq., costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, se prima casa, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione, dal reperimento degli spazi a parcheggi pertinenziali e delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o monetizzazione; • la possibilità di cumulare le misure d'incentivazione previste dalla LR n. 31/2014 con gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili previsti da disposizioni statali e strumenti urbanistici locali, ove non precluso in base alla normativa statale; • la previsione che la realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile é autorizzata indipendentemente dall'indice di edificabilità previsto dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all'articolo 43 della L.R. 12/2005	

Lombardia	<i>Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)</i> L.R. n. 16 del 26/5/2017 – BUR n. 22 del 30/5/2017 suppl.
Con questa legge la Regione Lombardia modifica la disciplina transitoria sul consumo di suolo. È stato confermato il termine del 2 giugno 2017 per la presentazione delle istanze per la realizzazione dei Piani attuativi previsti dai PGT vigenti al 2 dicembre 2014. Per i Piani Attuativi delle aree disciplinate dal Documento di Piano per cui non sia stata presentata l'istanza entro il 2 giugno 2017, i Comuni, nell'ambito della loro potestà pianificatoria, possono confermare la realizzabilità di tali Piani Attuativi, mantenendone la previsione nel Documento di Piano o possono disporre le opportune modifiche e integrazioni con la variante al Documento di Piano. È stato altresì modificato il termine entro il quale può essere stipulata la convenzione che deve essere stipulata entro diciotto mesi dall'approvazione del Piano, anziché entro dodici mesi come nella disciplina transitoria previgente. Il mancato completamento del processo di attuazione del Piano Territoriale Regionale e dei Piani Provinciali nell'arco temporale previsto dalla legge n.31/2014 ha reso poi necessario ridefinire i termini per l'aggiornamento della strumentazione urbanistica, al fine di consentire l'adeguamento dei PGT dei Comuni.	

Puglia	<i>Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Recepimento regionale. Integrazione alla Delib.G.R. 11 aprile 2017, n. 554</i> DGR n. 648 del 4/5/2017 – BUR n. 55 del 12/5/2017 <i>Regolamento edilizio-tipo</i> LR n. 11 del 18/5/2017 – BUR n. 58 del 19/5/2017
Con la DGR n. 648 sono state apportate delle modifiche/integrazioni alla DGR 554/2017 con la quale era stato recepito il regolamento edilizio tipo. Con la legge regionale sono disciplinati il procedimento e i tempi di adeguamento dei Comuni e previste delle norme transitorie. In particolare si prevede che i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, devono adeguare i regolamenti edilizi comunali allo schema di regolamento edilizio tipo entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 11/2017. Trascorso tale termine perentorio provvede il responsabile della struttura competente dei comuni interessati entro e non oltre trenta giorni. Trascorso infruttuosamente anche tale termine il regolamento edilizio non adeguato cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento-tipo. I comuni procedono alla formulazione del regolamento edilizio in conformità con le definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti.	

Puglia	<i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26</i>
La legge regionale interviene a modificare il contenuto della legge regionale n. 26/2014 mantenendo gli obiettivi di: • promuovere il rilancio delle attività agricole anche attraverso il recupero produttivo dei terreni abbandonati o incolti; • favorire l'occupazione giovanile nel comparto agricolo; • contrastare l'incuria e l'abbandono dei terreni privati, attraverso la previsione della possibilità per i possidenti di affidarli in locazione ai giovani agricoltori; • garantire un'adeguata pubblicità al progetto "Banca della Terra di Puglia". Vengono definiti puntualmente tempi e procedure per il censimento delle terre incolte e abbandonate da parte dei Comuni, con la previsione di misure premiali nella concessione di finanziamenti della programmazione regionale a favore dei Comuni che diano seguito agli adempimenti fissati dalla legge.	

Toscana	<i>Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 40/2009 e 10/2010</i> LR n. 25 del 30/5/2017 – BUR n. 23 del 7/6/2017, parte prima
La Regione Toscana, con la legge 25/2017, interviene ad adeguare la propria legge regionale sulla disciplina della conferenza di servizi (LR 40/2009) apportando modifiche di scarsa entità anche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale contenuta nella legge regionale n. 10/2010. Con il Dlgs 30 giugno 2016, n.127 è stata, infatti, riscritta interamente la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella Legge n. 241/90 riformando un istituto sul quale erano stati nel corso degli anni riscontrate molte criticità che si ripercuotevano in particolare sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. In riferimento alla LR 40/2009 le modifiche/integrazioni apportate toccano gli aspetti di carattere procedurale e organizzativo che attengono esclusivamente le modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nell'ambito delle conferenze simultanee nonché le modalità di formazione della posizione unica regionale da esprimere successivamente.	

In pratica la legge di modifica delinea un percorso interno di procedura volto a facilitare l'operato del rappresentante unico regionale che dovrà in sede di conferenza esprimere il proprio assenso/dissenso.

Per tutti gli altri aspetti la legge rinvia alla disciplina statale senza introdurre particolari modifiche.

Il Capo III della legge, artt. 14 e ss., apporta, invece, alcune modifiche alla legge regionale n. 10/2010 in materia di valutazione di impatto ambientale. Le modifiche sono volte unicamente ad adeguare la disciplina regionale alla normativa statale e in particolare alla legge 241/1990 recentemente riformata.

Conseguentemente l'art. 16 prevede la sostituzione del comma 2 dell'art. 52 LR 10/2010 con un rinvio alla nuova e obbligatoria indizione della conferenza di servizi per la VIA regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 L. 241/1990.

Si ricorda che tale ultimo articolo è stato oggetto di riforma da parte del D. Lgs. 127/2016 con la finalità di assicurare un coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale. Tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, devono essere, infatti, acquisiti nell'ambito di un'unica conferenza di servizi che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea.

La scelta di portare all'interno della conferenza di servizi indetta nell'ambito del procedimento di VIA anche il momento della decisione di tutti gli atti di assenso, che interessano il progetto, consente di ottenere un notevole risparmio di tempi e costi compresi quelli causati dalla possibile contraddittorietà di prescrizioni da parte di amministrazioni diverse.

Veneto	<i>Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".</i> LR n. 14 del 6/6/2017 – BUR n. 56 del 9/6/2017
--------	---

La legge regionale attua un processo di revisione della disciplina urbanistica con la finalità di assicurare una tutela maggiore delle risorse territoriali ed ambientali. In particolare la nuova disciplina mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050. La nuova legge stabilisce, infatti, che l'obiettivo del contenimento di consumo di suolo sarà gradualmente raggiunto nel corso del tempo e sarà soggetto a programmazione regionale e comunale. L'articolo 2 della legge contiene una lunga serie di definizioni tra cui quella di "consumo del suolo": *l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale.*

La Giunta regionale stabilirà la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, sulla base delle specificità territoriali e delle informazioni fornite dai comuni. La quantità massima del consumo di suolo ammesso nel territorio regionale sarà sottoposta a revisione almeno quinquennale. I comuni approvano la variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale al provvedimento di Giunta regionale.

Nell'ambito della legge vi sono poi una serie di disposizioni riguardanti il tema della riqualificazione edilizia ed ambientale, della rigenerazione urbana del riuso temporaneo.

L'art. 10 prevede l'istituzione di un apposito Fondo regionale per:

- a) il rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile;
- b) il finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana sostenibile ;
- c) il finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione.

Ai sensi dell'articolo 11 gli accordi di programma approvati ai sensi del combinato disposto di cui dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, possono consentire una deroga ai limiti di consumo di suolo qualora conseguano ad interventi che non sia possibile localizzare all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata e la Giunta regionale ne abbia riconosciuto l'interesse regionale alla trasformazione urbanistico-edilizia.

L'art. 12 individua gli interventi che sono sin dall'entrata in vigore della legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale (es. gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, gli interventi previsti dal Pano casa, i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico ecc.).

L'art. 13 detta disposizioni transitorie individuando la disciplina applicabile con l'entrata in vigore della legge.
Gli articoli da 17 a 28 apportano modifiche/integrazioni alla legge regionale sul governo del territorio n. 11/2004.

Tra queste si segnalano:

- modifica dell'art. 8 sui compiti dell' *Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica*;
- integrazione dell'art. 10 con la previsione di una attività di monitoraggio delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e della loro attuazione, anche mediante la rilevazione sistematica di indicatori appositamente individuati da parte della Giunta regionale;
- integrazione dell'art. 13 sui Contenuti del Piano di assetto del territorio;
- integrazione dell'art. 17 sui Contenuti del Piano degli interventi.

Regione	Titolo ed estremi provvedimento
Abruzzo	<i>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).</i> L.R. n. 17 del 14/3/2017 – BUR n. 42 del 31/3/2017
Abruzzo	<i>Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione</i> BUR n. 73 del 21/6/2017
Basilicata	<i>Disciplina sulle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e sul rilascio dell'autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue.</i> LR n. 9 del 29/5/2017 – BUR n. 15 dell'1/6/2017
Calabria	<i>Esercizio dei poteri sostitutivi della Regione Calabria in materia urbanistica ed edilizia</i> RR n. 11 del 9/5/2017 – BUR n. 45 del 10/5/2017
Campania	<i>Recepimento regolamento edilizio tipo (RET) approvato in conferenza unificata il 20 ottobre 2016</i> DGR n. 287 del 23/5/2017 – BUR n.46 del 9/6/2017
Campania	<i>Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per segnalazioni, comunicazioni e istanze</i> DGR n. 308 del 31/5/2017 – BUR n. 49 del 19/6/2017
Emilia Romagna	<i>Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità</i> L.R. n. 10 del 5/6/2017 – BUR n. 154 del 5/6/2017
Emilia Romagna	<i>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)</i> LR n. 12 del 23/6/2017 in pubblicazione sul BUR
Friuli Venezia Giulia	<i>Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale</i> D.P. Reg.n.114/Pres. del 18/5/2017 – BUR n. 22 del 31/5/2017
Lazio	<i>Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016</i> DGR n. 243 del 19/5/2017 – BUR n. 43 del 30/5/2017
Lazio	<i>Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali</i> LR n. 6 del 20/6/2017
Lazio	<i>Approvazione del documento programmatico denominato "Dall'emergenza allo sviluppo - Patto per la ricostruzione e la crescita dell'economia dei Comuni colpiti dal terremoto".</i> DGR n.270 del 25/5/2017 – BUR n. 46 dell'8/6/2017
Lazio	<i>Criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria, al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati per gli interventi di edilizia agevolata, in attuazione dell'articolo 2, commi 134 bis, 134 ter e 134 quater della legge regionale 7/2014 e successive modifiche.</i> DGR n. 301 del 6/4/2017 – BUR n. 50 del 22/6/2017, Suppl. n. 2

Lazio	<i>Modifica al regolamento regionale 7 agosto 2015 n. 8 "Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere".</i> RR n. 14 del 16/6/2017 – BUR n. 49 del 20/6/2017
Lazio	<i>Adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Rep. Atti n. 46/CU)". Modifica modulistica in materia di commercio e artigianato, adottata con le Determinazioni n. G02708 del 22 marzo 2016 e n. G16592 del 29 dicembre 2016, e in materia di edilizia produttiva adottata con le Determinazioni n. G18732 del 23 dicembre 2014 e n. G01308 del 13 febbraio 2015.</i> Determinazione del 19/6/2017 – BUR n. 49 del 20/6/2017
Liguria	<i>Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali</i> L.R. n. 12 del 6/6/2017 – BUR n. 7 del 7/6/2017
Liguria	<i>Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo).</i> L.R. n. 13 del 6/6/2017 – BUR n. 7 del 7/6/2017
Liguria	<i>Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui ai Titoli IV e VI della L.R. 32/2014</i> DGR n. 346 del 5/5/2017 – BUR n. 22 del 31/5/2017, parte seconda
Liguria	<i>Approvazione modelli di classificazione delle altre strutture ricettive e della comunicazione di locazione degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alle Disposizioni di attuazione della L.R. 32/2014.</i> DGR n. 316 del 14/4/2017 – BUR n. 20 del 17/5/2017, parte seconda
Lombardia	<i>Legge di semplificazione 2017</i> L.R. n. 15 del 26/5/2017 – BUR n. 22 del 30/5/2017 suppl.
Lombardia	<i>Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività, previsto dall'art. 16 della L.R. 1° ottobre 2015, n. 27.</i> DGR n. 10/6615 del 19/5/2017 – BUR n. 21 del 23/5/2017
Lombardia	<i>Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)</i> L.R. n. 16 del 26/5/2017 – BUR n. 22 del 30/5/2017 suppl.
Molise	<i>Leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12 "Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni" e 7 luglio 2006, n. 17 "Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica" - Direttiva.</i> DGR n. 156 del 12/5/2017 – BUR n. 22 del 1/6/2017
Molise	<i>D.P.R. n. 59/2013 - Adeguamento del Modello unificato e semplificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Provvedimenti.</i> Det. Reg. n. 2192 del 3/5/2017 - BUR n. 19 del 16/5/2017
Piemonte	<i>Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 15 del Reg. reg. 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))".</i> DPGR n. 8/R del 15/5/2017 - BUR n. 20 S.O. n. 1 del 20/5/2017
Piemonte	<i>Regolamento regionale recante: "Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento. (Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)".</i> DPGR n. 9/R del 15/5/2017 - BUR n. 20 S.O. n. 1 del 20/5/2017

Piemonte	Art. 33 L.R. 23/2016. Aggiornamento 2017 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fideiussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie. DGR n. 13-5041 del 15/5/2017 – Bur n. 22 dell'1/6/2017, S.O. n. 1
Piemonte	L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 19, comma 3. Aggiornamento del costo base di costruzione ai fini del calcolo del canone degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2016 DGR n. 25-4946 del 2/5/2017 – Bur n. 21 del 25/5/2017
Piemonte	Recepimento Accordo tra Governo, Regioni ed EELL per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo ai sensi dell'art. 9, c. 2, l. c) del d.lgs 28.08.1997, n. 281 e diffusione con il sistema telematico "MUDE Piemonte". Parziale modifica della DGR 21.10.2014, n. 21-456 e aggiornamento delle DGR 9.03.2015, n. 28-1161 e 13.06.2016 n. 28-3481 DGR n. 29-5207 del 19/6/2017 – BUR n. 24 del 20/6/2017 Suppl. n. 2
Piemonte	Adeguamento regionale della modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e assimilabili, in particolare per alcune attività artigianali, approvata in sede di Conferenza Unificata con l'Accordo del 4 maggio 2017. DGR n. 20-5198 del 19/6/2017 – BUR n. 24 del 20/6/2017 Suppl. n. 2
Puglia	Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Recepimento regionale. Integrazione alla Delib.G.R. 11 aprile 2017, n. 554 DGR n. 648 del 4/5/2017 – BUR n. 55 del 12/5/2017
Puglia	D. Lgs. n. 126/2016 – Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Approvazione della modulistica unificata per le attività commerciali e delle attività artigianali di acconciatori ed estetisti. Determinazione del dirigente sezione attività economiche artigianali e commerciali 9 giugno n. 91 del 9/6/2017 - BUR n. 68 del 15/6/2017
Puglia	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli LR n. 15 del 29/5/2017 – BUR n. 63 del 31/5/2017
Sardegna	Disposizioni urgenti finalizzate all'adeguamento della legislazione regionale al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998. LR n. 9 del 4/5/2017 – BUR n. 22 del 5/5/2017
Sicilia	Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per segnalazioni, comunicazioni e istanze DGR n. 237 del 14/6/2017 – BUR n.
Toscana	Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 40/2009 e 10/2010. LR n. 25 del 30/5/2017 – BUR n. 23 del 7/6/2017, parte prima
Umbria	Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per segnalazioni, comunicazioni e istanze DGR in corso di pubblicazione
Valle d'Aosta	Disposizioni in materia di enti locali in adeguamento alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). LR n. 6 del 15/5/2017 – BUR n. 23 del 23/5/2017
Veneto	Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". LR n. 14 del 6/6/2017 – BUR n. 56 del 9/6/2017

Veneto	<i>Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Provvedimenti (L.R. n. 2/2006 art. 9, L.R. n. 27/2003 art. 50 e L.R. n. 11/2010 art. 3).</i> DGR n. 587 del 28/4/2017 – BUR n. 46 del 16/5/2017
Prov. aut. Trento	<i>Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) Prot. n. 103/17cdz.</i> DPP n. 8-61/Leg.del 19/5/2017 – BUR n. 21 del 23/5/2017 suppl. n. 3